

Visto l'articolo 9 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato, con repertorio n. 483, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al foglio n. 236 e pubblicato, con repertorio n. 21, sul sito istituzionale del Ministero della cultura;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella seduta

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;
- b) le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
- c) all'articolo 1, comma 1, le parole: “, audiovisivo e turismo” sono sostituite dalle seguenti: “e audiovisivo”;
- d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026 opera altresì presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.”;
- e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: “Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale”;
- f) all'articolo 5:
 1. al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-*bis*. la Segreteria tecnica del Ministro;” e alla lettera d) dopo la parola “Stampa” sono aggiunte le seguenti “e comunicazione”;
 2. al comma 3, le parole: “e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo” sono soppresse;
 3. al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ad un massimo di cinque dei venti Consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.”;
 4. al comma 5:
 - i. alla lettera c) dopo le parole “Segreteria del Ministro,” sono inserite le seguenti: “per il capo della Segreteria tecnica del

- Ministro,”; le parole “e per il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo” sono soppresse;
- ii. alla lettera d), dopo la parola “Stampa” sono inserite le seguenti “e comunicazione”;
 - iii. alla lettera e), le parole: “, in caso di composizione collegiale,” sono soppresse e le parole: “all’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 11”;
5. al comma 8, dopo le parole: “Capo della Segreteria” sono inserite le seguenti: “, il Capo della Segreteria tecnica”;
 6. al comma 10, dopo la parola “Stampa” sono inserite le seguenti “e comunicazione”
- g) all’articolo 8, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ufficio Stampa e comunicazione” e al comma 1, le parole “Ufficio stampa” sono sostituite dalle seguenti: “Ufficio Stampa e comunicazione”;
- h) all’articolo 9:
1. al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente; “La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l’elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della Segreteria tecnica.”;
 2. al comma 2:
 - i. al primo periodo, le parole: “e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo” sono soppresse; la parola: “assistono” è sostituita dalla seguente: “assiste”; le parole: “promuovono e assicurano” sono sostituite dalle seguenti: “promuove e assicura”; la parola: “curano” è sostituita dalla seguente: “cura”;
 - ii. l’ultimo periodo è sostituito dal seguente; “Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.”;
- i) all’articolo 11, al comma 3, le parole: “e, in caso di composizione collegiale,” sono soppresse;
- j) all’articolo 13, comma 2:
1. al comma 2:
 - I. alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “coordina le iniziative e le attività connesse all’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per la parte di competenza del Ministero;”
 - II. alla lettera q), le parole “Ufficio stampa” sono sostituite dalle seguenti: “Ufficio Stampa e comunicazione”;

2. al comma 6, le parole: “in sette” sono sostituite dalle seguenti: “in otto”;
- k) all’articolo 14:
1. al comma 1, la lettera l) è soppressa;
 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l’Unità per l’attuazione del PNRR, ufficio dirigenziale di livello generale.”;
- l) all’articolo 15, comma 2:
- i. dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
“a-*bis*) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero;
a-*ter*) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;”
 - ii. alla lettera h), le parole “e turismo” sono soppresse;
- m) all’articolo 16:
1. al comma 4, dopo le parole: “per il patrimonio” sono inserite le seguenti: “demoetnoantropologico e”
 2. al comma 6, le parole “in nove” sono sostituite dalle seguenti: “in otto” e dopo le parole: “per il patrimonio” sono inserite le seguenti: “demoetnoantropologico e” ;
 3. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-*bis*. l’Istituto centrale per il patrimonio demoetnoantropologico e immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nelle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demoetnoantropologici.”;
- n) all’articolo 18, comma 5, le parole: “in due” sono sostituite dalle seguenti: “in tre”;
- o) all’articolo 21, comma 4, la parola: “individuato” è sostituita dalla seguente: “individuati”;
- p) all’articolo 23, comma 2, alla lettera i), le parole: “d’intesa con la Direzione generale Turismo e” sono soppresse; le parole “, anche a fini turistici, “sono soppresse;
- q) l’articolo 24 è soppresso;
- r) all’articolo 25:
1. al comma 1, le parole: “formazione continua del personale” sono sostituite dalle seguenti: “il benessere organizzativo”;
 2. al comma 2:
 - i. dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-*bis*) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;”
 - ii. alla lettera l), le parole: “Ufficio stampa” sono sostituite dalle seguenti: “Ufficio Stampa e comunicazione”;

- iii. alla lettera o), dopo le parole: “risorse umane” sono inserite le seguenti: “, anche in materia di lavoro agile”;
- iv. la lettera p) è soppressa;
- v. alla lettera q) le parole: “anche nell’ambito del Servizio civile nazionale,” sono soppresse;

s) all’articolo 26:

- 1. al comma 1, le parole: “e dell’Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all’allocazione delle risorse finanziarie in relazione all’esito di tale verifica” sono soppresse;
- 2. al comma 2, la lettera t) è soppressa;

t) dopo l’articolo 26 è inserito il seguente Capo:

“Capo IV-*bis*

Strutture per l’attuazione del PNRR

Art. 26-*bis*. Unità di missione per l’attuazione del PNRR

1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f-*bis*), assicura il coordinamento e l’attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l’Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

2. L’Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. Dipendono funzionalmente dall’Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale competenti per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

4. L’attivazione dell’Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.

Art. 26-*ter*. Soprintendenza speciale per il PNRR

1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
 2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
 3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
 4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
 5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.”
- u) l'articolo 31 è soppresso;
- v) dopo l'articolo 32 inserito il seguente: “Art. 32-*bis* Osservatorio per la parità di genere
1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.
 2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.
 3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.”

w) all'articolo 33:

1. al comma 2, lettera b), numero 8, dopo le parole: “per il patrimonio” sono inserite le seguenti: “demoetnoantropologico e”;
2. al comma 3, lettera b), dopo la voce “il Museo nazionale d’Abruzzo” è inserita la seguente: “il Museo nazionale dell’Arte digitale;”; dopo la voce “il Parco archeologico dell’Appia antica;” è inserita la seguente: “il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia”; dopo la voce “il Parco archeologico di Paestum e Velia;” è inserita la seguente: “il Parco archeologico di Sepino;” e l’elenco è conseguentemente rinumerato;

x) all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.”;

y) all'articolo 39, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura”;

z) all'articolo 40:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Segretariati regionali del Ministero della cultura”;
2. al comma 1, le parole “per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della cultura”;
3. al comma 2:

- i alla lettera r), la parola: “turistica” è soppressa;
- ii la lettera s) è soppressa;
- iii la lettera t) è soppressa;
- iv dopo la lettera z) è aggiunta la seguente: “aa) può demandare l’esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all’Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all’articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale e individuato con decreto ministeriale.”;

4. al comma 3, le parole “per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero della cultura”;

5. al comma 5, le parole “per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero della cultura”.

aa) all'articolo 42, al comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: “l-bis) per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, svolge l’istruttoria ai fini dell’affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell’articolo 89 del Codice;”

bb) la Tabella B è sostituita dalla seguente:

Tabella B

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.629
II	12.984
I	323
Totale	18.936

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.